



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. XVII civile
in persona del giudice unico
Dott. Vittorio Carlomagno

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. [REDACTED] del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 27.02.19,

tra

[REDACTED]
rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED] elettivamente
domiciliato presso lo studio in Roma, [REDACTED]

ATTORE

e

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fiorucci, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, [REDACTED],

CONVENUTO

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fiorucci, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, [REDACTED]

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: mutuo

conclusioni per parte attrice:

"Piacca all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

a) in via principale:

a1. in accoglimento del motivo di cui al n. 2 della parte in diritto dell'atto di citazione e dell'atto di

chiamata in causa notificati, accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse e di tutti gli oneri di cui al contratto di mutuo stipulato dall'attore in data 30.11.2007 per rogito del Dott. Gian Vittore Di Fazio, notaio in Roma, Repertorio n. [REDACTED] e Raccolta n. [REDACTED];

- a2. per l'effetto dichiarare la nullità del contratto, al sensi e per gli effetti dell'art. 1815 comma 2 c.c., e condannare le convenute, in solido oppure ciascuna per quanto di ragione, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma complessiva pari ad € 226.069,08 corrisposta alla data del 27.01.2014, o alla diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali maturati dal dovuto all'introduzione della domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, illegittimamente versati a titolo di interessi corrispettivi ed ulteriori commissioni ed oneri nonché alla restituzione, in favore della società istante, degli importi versati e che verranno versati a titolo di interessi corrispettivi ed ulteriori commissioni ed oneri dal 27.01.2014 oltre interessi legali maturati dal dovuto all'introduzione della domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- a3. per l'ulteriore effetto accertare e dichiarare il diritto, in capo all'attore, alla corresponsione, per le rate scadute nonché a scadere ancora non versate, unicamente dell'importo della rata relativa al capitale oggetto del contratto di mutuo, come disposto dall'art. 1815 comma 2 c.c.;
- a4. condannare infine le convenute, in solido oppure ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, patito dall'attore in conseguenza dell'usurarietà del contratto di mutuo;

b) In via subordinata:

- b1. in accoglimento dei motivi di cui ai nn. 1, 3, 4 della parte in diritto dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata in causa notificati, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di mutuo stipulato dall'attore in data 30.11.2007 per rogito del Dott. Gian Vittore Di Fazio, notaio in Roma, Repertorio n. [REDACTED] e Raccolta n. [REDACTED];
- b2. per l'effetto dichiarare il tasso di interessi applicabile, se dovuto, e, quindi, condannare le convenute, in solido oppure ciascuna per quanto di ragione, alla restituzione delle somme illegittimamente versate dall'attore, oltre interessi legali maturati dal dovuto all'introduzione della domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, nonché al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patito dall'attore;

c) In via ulteriormente subordinata.

- d1. in accoglimento dei motivi di cui al n. 5 della parte in diritto dell'atto di citazione dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata in causa notificati, risolvere il contratto di mutuo stipulato dall'attore in data 30.11.2007 per rogito del Dott. Gian Vittore Di Fazio, notaio in Roma,

Repertorio n. [REDACTED] e Raccolta n. [REDACTED];

d2. per l'effetto condannare le convenute, in solido oppure ciascuna per quanto di ragione, alla restituzione delle somme illegittimamente versate dall'attore oltre interessi legali maturati dal dovuto all'introduzione della domanda ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda al saldo nonché al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patito dall'attore;

d) in ogni caso:

d3. in accoglimento dei motivi di cui al punto 1 delle presenti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., primo termine, accertare e dichiarare che i crediti derivanti dal contratto di mutuo stipulato dall'attore in data 30.11.2007 per rogito del Dott. Gian Vittore Di Fazio, notaio in Roma, Repertorio n. [REDACTED] e Raccolta n. [REDACTED], non sono stati oggetto della cessione di crediti in blocco di cui al foglio delle inserzioni n. 79 della G.U. del 06.07.2013;

d4. per l'effetto accertare e dichiarare che i pagamenti in favore della [REDACTED] effettuati dall'attore per un totale di € 274.131,74, fino alla data del 25 novembre 2015 nonché gli ulteriori pagamenti che verranno effettuati in favore della [REDACTED], sono privi di causa e, per l'ulteriore effetto, condannare la [REDACTED] alla restituzione in favore dell'attore delle predette somme o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed oneri di legge ivi compresi gli onorari diritti e spese per la procedura di media/conciliazione".

conclusioni per parte convenuta:

1) In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del diritto fatto valere nei confronti del [REDACTED] e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande spiegate dall'attore;

2) Nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'attore perché palesemente infondate sia in fatto che in diritto, del tutto indimostrate nonché smentite dai documenti allegati, come sopra argomentato.

Non si accetta il contraddittorio sulle domande nuove formulate da controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. primo termine.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

conclusioni per il terzo intervenitore:

- rigettare tutte le domande formulate dall'attore perché palesemente infondate sia in fatto che in diritto, del tutto indimostrate nonché documentalmente smentite, come sopra argomentato.

Non si accetta il contraddittorio sulle domande nuove formulate da controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. primo termine.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. [REDACTED] deduce, in relazione al contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di durata trentennale (360 rate mensili) di euro 560.000,00, da lui concluso con atto pubblico del 30.11.07 col [REDACTED]: 1. violazione degli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza; 2. nullità parziale del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c. per usura oggettiva e soggettiva; 3. usura sopravvenuta; 4. anatocismo ed indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese; 5. risoluzione del contratto in applicazione dell'istituto della presupposizione e, in subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta, ed in ulteriore subordine l'inesigibilità della prestazione a carico del mutuatario. Conclude con richiesta di pronunce di accertamento della nullità parziale, annullamento, risoluzione del contratto e di condanna alle conseguenti restituzioni ed al risarcimento del danno.

Il [REDACTED] chiede il rigetto delle domande di parte attrice e preliminarmente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti di [REDACTED] per intervenuta cessione del credito.

[REDACTED], chiamata in causa da parte attrice su autorizzazione del giudice, chiede il rigetto delle domande di parte attrice. Preliminarmente eccepisce la novità ed inammissibilità della domanda restitutoria proposta nei suoi confronti da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., sul presupposto dell'estraneità del mutuo dell'attore alla cessione di credito documentata in atti e della sua inefficacia.

La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti: il giudice ha disatteso la richiesta di CTU contabile proposta da parte attrice.

Le questioni preliminari.

La domanda restitutoria proposta da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si fonda sulla dedotta estraneità del credito all'atto di cessione menzionato nell'avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 4 L. 130/99 e 58 T.U.B. – contestata da parte attrice assumendo che il credito fosse di importo superiore al

limite massimo indicato in tale atto – e sulla inefficacia ed inopponibilità della cessione per il mancato compimento degli adempimenti pubblicitari. Tale domanda, come eccepito da [REDACTED], è tardiva ed inammissibile, essendo fondata su un fatto radicalmente nuovo, non dedotto in precedenza, l'esecuzione di pagamenti nei confronti di un soggetto diverso da quello individuato come tale nell'atto di citazione; che non si tratti di una modifica della domanda originaria è reso evidente dal fatto che essa è rivolta nei confronti del terzo e non del convenuto; né può essere considerata una domanda conseguente alle difese della convenuta, poiché essa presuppone la medesima situazione di fatto dedotta nell'atto di citazione, la esclusiva riferibilità del rapporto contrattuale al [REDACTED].

L'esistenza e l'efficacia dell'atto di cessione del credito, in particolare la sua riferibilità anche al credito riveniente dal contratto di mutuo oggetto di causa, sono pacifiche fra [REDACTED] o [REDACTED], rispettivamente cedente e cessionaria, e lo stesso attore, a fondamento della domanda restitutoria proposta contro [REDACTED] deduce di avere pagato a questa le rate del mutuo a partire da quella di luglio 2009, in tal modo riconoscendo l'avvenuta cessione, per la quale non è prescritto, secondo la disciplina generale del codice civile, alcun requisito di forma.

Ne consegue che la riferibilità della cessione al contenuto letterale dell'atto di cessione menzionato nell'avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 4 L. 130/99 e 58 T.U.B. – contestata da parte attrice assumendo che il credito fosse di importo superiore al limite massimo indicato in tale atto – è irrilevante ai fini della sua esistenza.

La sua opponibilità è contestata da parte attrice con riferimento al rispetto degli adempimenti prescritti dall'art. 50 comma 2 T.U.B. ed affermata dalla convenuta e da [REDACTED] in via residuale con riferimento alla persistenza applicabilità della disciplina codicistica, ed in effetti, come già rilevato, la convenuta avendo pagato le rate del mutuo alla cessionaria sin dal luglio 2009 ha riconosciuto ed accettato l'avvenuta cessione; ma è logicamente prioritario il rilievo che una questione di opponibilità della cessione ha ragione di porsi solo in presenza di pagamenti eseguiti nei confronti del cedente dopo il perfezionamento della cessione o di conflitto fra più cessionari e che in difetto è sufficiente qualunque comunicazione scritta idonea allo scopo – compresa la citazione in giudizio – in qualunque momento effettuata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005).

Ciò posto, si deve ritenere che permanga la legittimazione attiva della cedente, sia con riferimento alle domande dirette ad accertare la originaria nullità ed inefficacia del contratto,

che sono destinate a spiegare effetto anche nei suoi confronti, sia con riferimento alle domande restitutorie, nella misura in cui esse sono riferibili a pagamenti ricevuti dalla stessa.

Le contestazioni sollevate ai punti 1 e 4 dell'atto di citazione.

La contestata violazione delle norme sulla trasparenza è strettamente connessa, nella prospettazione di parte attrice, alle contestazioni sollevate nei confronti del piano di ammortamento alla francese, ragione per cui se ne impone la trattazione congiunta.

In sintesi parte attrice sostiene che sarebbe stato applicato un interesse composto non previsto dal contratto e che diversi elementi essenziali non sarebbero stati oggetto di specifica informativa e non si evincerebbero in modo esplicito dalla regolamentazione negoziale, non potendosi reputare sufficiente l'approvazione da parte del cliente del piano di ammortamento allegato al contratto. In particolare parte attrice si riferisce al regime finanziario in base al quale è stato costruito il piano di rimborso adottato, anche in relazione alle alternative possibili ed alla base di calcolo degli interessi, potendo questi astrattamente essere calcolati sulla quota capitale in scadenza, su tutto il capitale in essere o in base a criteri intermedi. A proposito di quest'ultimo punto assume che non è affatto scontato che egli interessi debbano essere pagati sull'intero capitale residuo e che al contrario, nel rispetto dell'art.1194, comma 2 c.c., in assenza di una pattuizione sulle modalità di pagamento degli interessi, si debba considerare vigente la regola opposta, secondo cui gli interessi non possono che essere riferiti al capitale in scadenza, l'unico che risulti liquido ed esigibile ex art. 1282 c.c.

Il risultato sarebbe la mancanza di una costanza della progressività di maturazione degli interessi e della loro proporzionalità al capitale finanziato, proprie del regime dell'interesse semplice, e la presenza, al contrario, di una loro lievitazione esponenziale.

Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:

1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice ($\text{Interessi} = \text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{tempo}$);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;

4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;

5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.

Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

La tesi proposta da parte attrice, riprendendo posizioni sostenute nella letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati.

Iniziando dai rilievi sollevati sul rispetto delle norme di trasparenza, si deve osservare che nelle premesse del contratto di mutuo si legge che *"ai sensi delle vigenti disposizioni sulla "Trasparenza bancaria", è allegato sotto la lettera "A" alla proposta contrattuale di mutuo allegata al presente atto sotto la lettera "A" il "Documento di sintesi" funzionale a fornire alla parte mutuataria una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche del finanziamento. La parte mutuataria dichiara di aver già preso*



visione, prima della stipula del presente atto, della proposta contrattuale di mutuo fondiario e di detto Documento di sintesi"; ed analogamente nell'art. 12 della proposta di contratto: "Ai sensi delle vigenti disposizioni sulla "Trasparenza bancaria", la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto in precedenza la proposta contrattuale di mutuo, con allegati il Capitolato delle condizioni generali ed il Documento di sintesi, nonché lo schema dell'atto di accettazione del tutto conforme al presente atto".

L'art. 2 del contratto di mutuo testualmente prevede:

"Il mutuo sarà rimborsato in un periodo di 30 (trenta) anni col pagamento, in valuta legale, di numero 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate, scadenti, senza interruzione, il 1° giorno di ogni mese a cominciare dal 1° gennaio 2008.

Pertanto le n. 360 (trecentosessanta) rate mensili di ammortamento comprenderanno:

a) tanta parte del capitale quanta occorre a compiere la restituzione del capitale mutuato;

b) una quota di interessi rapportata al capitale dovuto, nella misura fissa del 6,79% nominale annuo; il tutto secondo la tabella che, firmata dalle parti e da me Notaio, è allegata sotto la lettera "C" alla proposta contrattuale di mutuo allegata al presente atto sotto la lettera "A";

Il piano di ammortamento, prodotto da parte convenuta, riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.

Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), tanto più che si tratta di mutuo a tasso fisso, il che esclude la configurabilità di un "effetto sorpresa" in fase di rimborso; in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata; mentre non vi vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale

impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.

Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).

In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – che costituisce parte integrante del contratto –, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.

Venendo ora al punto focale delle contestazioni relative al piano di ammortamento, si deve osservare sul piano generale che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere.

Nello specifico l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: *“gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...”* art. 120 comma 2 T.U.B.: *“gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”*).

E' evidente infatti, poiché l'anatocismo viene fondato solo sulla formula matematica adottata per il calcolo delle singole rate, che in ogni caso manca il suo presupposto essenziale, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi. La contestazione in effetti si risolve nella mera affermazione della maggiore

gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi.

Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4).

In conclusione restano valide le ragioni, già esposte, sulla cui base si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.

Sull'usura oggettiva e soggettiva (punto 2 dell'atto di citazione).

Il contratto prevede un tasso corrispettivo nominale del 6,79%, a fronte di un tasso soglia vigente pro tempore pari pacificamente al 9,09%, ed un tasso di mora variabile su base EURIBOR.

La contestazione in esame fa riferimento in modo specifico al tasso effettivo di mora ed all'incidenza della penale di estinzione anticipata.

Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000, C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è nuovamente intervenuta con la recente sentenza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018, alla cui motivazione si rinvia, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta.

Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea

giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.

Né si può richiamare, a giustificazione della sommatoria, la clausola contrattuale, comune nei contratti di mutuo, che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi, poiché tale meccanismo propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Si tratta in effetti di una ipotesi di anatocismo, espressamente legittimata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000.

Si deve pure escludere che il cumulo di interessi corrispettivi e moratori relativi a fasi diverse dell'operatività di tale meccanismo possa rilevare ai fini della determinazione del TEG contrattuale, attraverso la somma degli interessi – qui si tratta della somma degli importi addebitati a tale titolo nel loro valore assoluto e non della somma dei tassi – e la riparametrazione in termini percentuali dell'importo così ottenuto al capitale. Infatti anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati, tant'è che la rilevazione dei tassi medi non ricomprende interessi anatocistici. Sicché l'incremento del TEG in virtù dell'effetto anatocistico – in ogni caso meramente eventuale essendo subordinato al verificarsi di un ritardo nell'adempimento – determinerebbe una asimmetria fra il criterio di determinazione del tasso soglia ed il criterio di rilevazione del TEG, che come rilevato dalla recente Cass. S.U. n. 16303 del 20 giugno 2018 *“contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. - gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi.”*

La commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costituisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso.

Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto.

Con riferimento alla dedotta "usura soggettiva" (art. 644 comma 3 c.p.), si registra un difetto di sufficiente allegazione, poiché l'integrazione della fattispecie richiede che gli interessi *"avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risult[ino] comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"* (art. 644 c.p.). Si richiede quindi, oltre alla verifica del valore del tasso di interesse, la allegazione e la prova dello stato di difficoltà economico finanziaria, e poi dello stato soggettivo di approfittamento da parte della banca. Ma sullo stato di difficoltà economico finanziaria parte attrice si è limitata a dar conto della pregressa esposizione debitoria del sig. [REDACTED] nei confronti di altri intermediari, senza operare alcun riferimento né allo stato di sofferenza di tali crediti né alle sue condizioni patrimoniali oltre che reddituali.

Sull'usura sopravvenuta (punto 3 dell'atto di citazione).

La contestazione, così come formulata, riproduce le argomentazioni già svolte da parte attrice in merito all'incidenza dell'applicazione dell'interesse di mora sull'interesse effettivo, nell'ipotesi di ritardo nel pagamento delle rate. Valgono pertanto le considerazioni svolte sopra, cui si deve soltanto aggiungere che la questione del superamento del tasso soglia per effetto della mera applicazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, delle condizioni economiche originariamente indicate nel contratto, non pare riconducibile al tema della c.d.

usura sopravvenuta, che si riferisce propriamente al superamento del tasso soglia determinato dalla variazione del parametro di riferimento, ed alla quale si riferisce Cass. Sez. U , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017, invocata da parte convenuta.

Presupposizione, eccessiva onerosità, inesigibilità (punto 5 dell'atto di citazione).

Il sig. [REDACTED], dirigente del [REDACTED], premesso che il finanziamento è stato concesso a seguito della verifica dell'adeguatezza dei suoi redditi, sostiene che successivamente alla conclusione del contratto ne sia venuta meno una quota consistente, quella riferibile alla sua partecipazione ad incarichi di collaudo di opere pubbliche, per effetto della Deliberazione [REDACTED], della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che ha precluso l'affidamento ai dirigenti pubblici di tali incarichi.

Sulla base di tale premessa di fatto invoca l'applicazione in suo favore, gradatamente, degli istituti della presupposizione, della eccessiva onerosità sopravvenuta, dell'inesigibilità della prestazione.

Ma rispetto a tutte e tre tali ipotesi risulta decisivo in senso contrario il rilievo che la variazione delle condizioni reddituali del mutuatario non è un fattore esterno al contratto, ma è ricompresa nell'economia del rapporto, nel senso che entrambe le parti si assumono il rischio relativo all'andamento futuro dei redditi del mutuatario, precisamente quest'ultimo della difficoltà od impossibilità di adempiere, il mutuante della difficoltà o impossibilità di realizzare il proprio credito, e quindi rientra nella comune alea contrattuale.

* * * * *

Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse; l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempito. Infatti la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il *thema decidendum* (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti

prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n. 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto e in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate, ad eccezione della domanda di cui al punto d4 delle conclusioni, che deve essere dichiarata inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile la domanda di cui al punto d4 delle conclusioni di parte attrice;
rigetta le altre domande di parte attrice;
condanna parte attrice a rifondere alla convenuta [REDACTED] ed al terzo
chiamato [REDACTED] le spese di lite, che liquida per ciascuna delle parti vittoriose in
euro 6000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.

Roma, 18.09.19 .

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno